



COMUNE DI CANDIOLO  
Città Metropolitana di Torino  
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO  
p.IVA 01717430019  
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108  
sito INTERNET : [www.comune.candiolo.torino.it](http://www.comune.candiolo.torino.it)  
pec: [comune.candiolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it)

## ORDINANZA

**N. 57 DEL 23/12/2016**

### OGGETTO:

**Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare i rischi derivanti dall'uso di giochi pirici di qualunque genere nel corso delle manifestazioni autorizzate e degli assembramenti spontanei nel territorio comunale in concomitanza con i festeggiamenti del nuovo anno.**

### IL SINDACO

Premesso:

- che in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici;
- che gli stessi devono rispettare standard costruttivi rigorosi per essere immessi sul mercato nazionale e locale e a tal fine saranno predisposti presso gli esercenti di vendita appositi controlli da parte della Polizia locale per garantirne il rispetto;
- che tali controlli si inseriscono a pieno titolo tra gli interventi volti a contrastare e scoraggiare anche l'immissione e la vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta;

Ritenuto che l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone.

Dato atto che l'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana prevede che "In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza" ricomprendendo per analogia anche la fattispecie dello scoppio di petardi;

Considerato:

- che in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;

- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utente di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuota sugli spazi pubblici;
- che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno.

Ritenuto:

- che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra le ore 18.00 del 31 dicembre 2016 e le ore 24 del 01/01/2017;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

Visti:

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Candiolo
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni.

### **ORDINA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI**

Salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è fatto divieto di far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuotano sugli spazi pubblici del Comune di Candiolo tra le ore 18.00 del 31 dicembre 2016 e le ore 24 del 01/01/2017, anche nel corso delle manifestazioni regolarmente autorizzate o in altri casi di assembramento spontaneo.

### **SANZIONI**

Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

### **DEMANDA**

Alle forze dell'ordine la puntuale verifica circa l'adempimento delle disposizioni riportate nel presente provvedimento.

### **AVVERTE**

1. che responsabile del procedimento è il Commissario Pavia Bruno in forza presso l'ufficio di Polizia Locale sito in Via Foscolo 4, Candiolo;
2. che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
3. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Si comunichi preventivamente

- alla Prefettura di Torino

Si comunichi

- al Corpo di Polizia Locale;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Moncalieri
- Al Comando Stazione Carabinieri di Vinovo
- all'Arpa Piemonte
- all'Asl To05 di Nichelino

### **AVVERTE ALTRESI'**

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.

*ovvero, in alternativa*

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla residenza Municipale, lì 23/12/2016

IL SINDACO  
BOCCARDO STEFANO